

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2009, n. 33-12520

**Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Norme tecniche per l'utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari.**

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Taricco:

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), demandava alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue (articolo 38), nonché l'adozione di uno specifico Programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (articolo 19).

Successivamente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pur abrogando il d.lgs. 152/1999, ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto da quest'ultimo sia in linea generale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, sia nello specifico per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (articoli 112 e 92).

Sempre nell'anno 2006 è stato approvato il decreto ministeriale 7 aprile 2006, avente per oggetto i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'articolo 38 del d.lgs. 152/1999, oggi trasfuso nell'articolo 112 del d.lgs. 152/2006.

Il suddetto decreto ministeriale, nel disciplinare l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, ammette all'articolo 11, comma 4, la possibilità di prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate abitualmente, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

La Regione Piemonte, nell'anno 2007, ha emanato il regolamento 29 ottobre 2007, n. 10/R, recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

L'articolo 16, comma 2, del regolamento 10/R/2007, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 7 aprile 2006, ammette l'utilizzo agronomico delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari finalizzato a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, da effettuarsi sulla base delle norme tecniche dettate con apposito provvedimento della Giunta.

L'uso delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in sostituzione dell'acqua, quale mezzo disperdente del formulato commerciale fitoiatrico per la preparazione della miscela destinata ai trattamenti fitosanitari, è un utilizzo innovativo, per il quale al momento dell'entrata in vigore del regolamento 10/R/2007 non erano disponibili elementi tecnici sufficienti alla predisposizione delle suddette norme tecniche.

Pertanto la Regione Piemonte - in considerazione degli ingenti volumi di acque reflue prodotti in Piemonte dal comparto enologico a seguito dei processi di vinificazione e delle conseguenti criticità inerenti la salvaguardia ambientale nonché i costi a carico delle aziende per la gestione di tali reflui - ha ritenuto opportuno finanziare, nell'ambito del Bando regionale sulla ricerca scientifica applicata per l'anno 2004, uno specifico progetto di ricerca, coordinato dal prof. Paolo Balsari, ordinario al Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale dell'Università di Torino, dal titolo "Gestione sostenibile dei reflui delle cantine".

Le finalità della ricerca, della durata di 24 mesi, consistevano nell'individuare – nell'ambito di un progetto integrato e multidisciplinare - le più razionali soluzioni operative volte al contenimento delle problematiche derivanti dallo smaltimento delle acque reflue di cantina, oltre che nel fornire valide soluzioni operative per una gestione dei reflui enologici improntata alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei costi.

Oggetto del suddetto progetto di ricerca – incentrato in particolare sulle aziende di medio-piccole dimensioni, che sono quelle che meglio possono avvalersi di questa particolare forma di utilizzazione delle acque reflue di cantina – sono stati i seguenti elementi essenziali:

- a) individuazione delle principali caratteristiche quali-quantitative dei reflui prodotti;
- b) individuazione delle più idonee soluzioni per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui prima della loro utilizzazione agronomica;
- c) individuazione delle quantità e delle modalità di distribuzione in campo degli stessi;
- d) messa a punto di un sistema esperto in grado di fornire al viticoltore indicazioni circa le soluzioni per ridurre la produzione di acque reflue di cantina e individuare le tecniche di gestione più convenienti.

Sulla base dei risultati emersi dal citato progetto di ricerca, la Regione Piemonte - in attuazione dell'articolo 16, comma 2, del regolamento 10/R/2007 - ha elaborato le "Norme tecniche per l'utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari", allegate alla presente deliberazione.

Le suddette norme tecniche sono state oggetto di confronto con la Direzione Sanità, che ha ritenuto opportuno verificare la concentrazione degli eventuali residui di sostanze utilizzate nelle pratiche di lavaggio delle attrezzature e degli impianti usati nel processo di vinificazione e, più in generale, effettuare una valutazione del rischio sanitario, in particolare per le acque reflue destinate ai trattamenti fitoiatrici sul prodotto edibile.

Considerato tuttavia che il d.m. 7 aprile 2006 - oltre ad ammettere all'articolo 11, comma 4, la possibilità di prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate abitualmente, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari - stabilisce, tra l'altro, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, dello spandimento su suolo delle acque reflue di cui all'articolo 38 del d.lgs. 152/1999 (oggi trasfuso nell'articolo 112 del d.lgs. 152/2006);

ritenuto che il suddetto decreto ministeriale, in quanto approvato di concerto con il Ministero della salute, abbia tenuto in adeguata considerazione gli aspetti inerenti i rischi igienico-sanitari attinenti l'attività di spandimento su suolo delle acque reflue;

considerato pertanto che la valutazione del rischio sanitario non sia necessaria per la veicolazione dei prodotti diserbanti e degli altri prodotti fitosanitari qualora non siano interessati direttamente i prodotti da destinare al consumo umano, in quanto come sopra evidenziato, ai sensi del regolamento 10/R/2007 e del d.m. 7 aprile 2006 è già ammesso e disciplinato l'utilizzo delle acque reflue sul suolo;

ritenuto, per le ragioni di cui sopra, che l'utilizzo delle acque reflue di cantina destinato a veicolare i prodotti fitosanitari, in attesa dei risultati della suddetta valutazione del rischio sanitario, sia da consentire al momento limitatamente ai trattamenti diserbanti e agli altri trattamenti fitoiatrici fino alla fase fenologica della fioritura;

considerato che l'utilizzo delle acque reflue di cantina per la veicolazione di prodotti fitosanitari - determinando un risparmio idrico e un contenimento dell'inquinamento diffuso - contribuisce in tale modo alla salvaguardia della risorsa idrica;

considerato che gli incontri organizzati per comunicare i risultati del suddetto progetto di ricerca hanno suscitato un forte interesse nel mondo agricolo ad avvalersi di tale uso innovativo delle acque reflue di cantina, tanto da inserire tale forma di utilizzo nell'ambito delle azioni da promuovere nei cosiddetti "contratti di fiume";

dato atto che le norme tecniche allegate alla presente deliberazione sono state oggetto di confronto nell'ambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 23 dicembre 2002 n. 65-8111;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

visto il Piano di tutela delle acque;

con voto unanime espresso nei modi di legge,

*delibera*

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato recante "Norme tecniche per l'utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari", costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002.

(omissis)

Allegato